



Assicurazione lavoro a turni

Regolamento per l'Assicurazione lavoro a turni

Indice

A **Introduzione**

Art. 1	Denominazioni	5
Art. 2	Scopo; struttura	5
Art. 3	Assunzione nell'Assicurazione lavoro a turni	6
Art. 4	Invalità	6
Art. 5	Assegno per turni assicurato	6
Art. 6	Conto di risparmio ed avere a risparmio	7

B **Proventi dell'Assicurazione lavoro a turni**

Art. 7	Contributi dell'assicurato	8
Art. 8	Contributi della ditta	8
Art. 9	Somma d'acquisto	8

C **Prestazioni assicurative dell'Assicurazione lavoro a turni**

Art. 10	Prestazioni assicurative	9
Art. 11	Capitale di vecchiaia	9
Art. 12	Capitale in caso d'invalità	9
Art. 13	Capitale di decesso	10
Art. 14	Disposizioni di pagamento	10

D **Scioglimento del rapporto di previdenza**

Art. 15	Scadenza, prolungamento della copertura, restituzione	11
Art. 16	Ammontare della prestazione d'uscita	11
Art. 17	Uso della prestazione d'uscita	11

E **Disposizioni finali**

Art. 18	Disposizioni d'esecuzione, applicazione del regolamento e lacune	12
Art. 19	Revisione del regolamento	12
Art. 20	Contestazioni	12
Art. 21	Entrata in vigore; disposizioni transitorie	12

Aggiunta 1

Imprese, che si sono affiliate alla Cassa pensione	13
--	----

Aggiunta 2

Fattori del valore attuale per determinare la rendita di vecchiaia	14
--	----

Art. 1 Denominazioni

1. In questo regolamento valgono le seguenti denominazioni:

Cassa pensione	per la «Cassa pensione Novartis»
Assicurazione lavoro a turni	per l'Assicurazione lavoro a turni gestita dalla Cassa pensione secondo il presente regolamento
Assicurazione di rendite	per l'Assicurazione di rendite gestita dalla Cassa pensione
Assicurazione LPP	per l'Assicurazione LPP gestita dalla Cassa pensione
Ditta	per la Novartis SA o, a seconda della relazione, le imprese vicine ad essa che si sono affiliate alla Cassa pensione in base all'aggiunta 1
Collaboratore	per i dipendenti e le dipendenti con un rapporto di lavoro con la ditta
Assicurati	per le collaboratrici ed i collaboratori assunti nell'Assicurazione lavoro a turni
Età di pensionamento	l'età di 65 anni per gli uomini e donne assicurate; viene raggiunta il primo del mese che segue il compimento del 65° anno di età
AVS	per l'Assicurazione federale di vecchiaia e superstiti, nonché le relative assicurazioni statali estere
AI	per l'Assicurazione federale d'invalidità, nonché le relative assicurazioni statali estere
LPP	per la Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OPP2	per l'ordinanza sulla LPP

In questo regolamento le denominazioni maschili relative alle persone, includono entrambi i sessi.

2. Gli articoli dal 24 fino al 42 (disposizioni particolari, finanziamento e patrimonio, organizzazione della Cassa pensione, elezione del Consiglio di fondazione) del regolamento dell'Assicurazione di rendite, valgono anche per l'Assicurazione lavoro a turni.

Art. 2 Scopo; struttura

1. La Cassa pensione ha come scopo la previdenza per la vecchiaia o l'invalidità dei collaboratori della ditta e dei superstiti dei collaboratori dopo il loro decesso. Essa gestisce la previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la LPP e per questo scopo si è fatta registrare nel registro per la previdenza professionale.

2. La Cassa pensione gestisce un'Assicurazione di rendite, un'Assicurazione LPP, un'Assicurazione per il lavoro a turni nonché un'Assicurazione Incentive/Bonus secondo le disposizioni dei relativi regolamenti, per proprio conto e rischio. Essa può far riassicurare i singoli rischi presso una società d'assicurazioni sottoposta regolarmente alle Autorità di vigilanza sulle assicurazioni.

3. L'Assicurazione lavoro a turni ha lo scopo di coprire gli assegni per turni, che non sono considerati nell'Assicurazione rendite, rispettivamente non sono considerati nell'Assicurazione LPP, contro le conseguenze economiche di vecchiaia, decesso e invalidità.

Art. 3 Assunzione nell'Assicurazione lavoro a turni

Vengono assunti nell'Assicurazione lavoro a turni tutti i collaboratori, che

- sono assunti nell'Assicurazione rendite o LPP e
- hanno compiuto il 24° anno di età e
- non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento e
- ricevono pagato regolarmente un assegno per turni, che ammonta a più o è uguale come per un turno a due settimanale ed alternativo.

L'assunzione avviene per l'inizio del lavoro a turni, il più presto però, per il 1° gennaio che segue il compimento del 24° anno di età .

Art. 4 Invalidità

1. L'assicurato è considerato invalido se, a causa di un danno fisico o psichico in seguito a malattia, difetto od infortunio, è diventato, presumibilmente in modo permanente o per un lungo periodo, completamente o parzialmente inabile al lavoro, o se è invalido ai sensi dell'AI. E' considerato completamente o parzialmente inabile al lavoro chi, al momento dell'inizio dell'invalidità, non può più esercitare la sua attività professionale o non può più esercitare completamente od in parte un'altra attività ragionevolmente esigibile e per questo motivo subisce una perdita di guadagno.

2. Una diminuzione della capacità lavorativa di meno del 25% non è considerata invalidità e pertanto non dà diritto a prestazioni d'invalidità dalla Cassa pensione. Se il grado d'invalidità ammonta al 70% ed oltre, allora l'assicurato è considerato completamente invalido.

3. L'invalidità, il suo grado ed il momento del suo inizio, su richiesta dell'assicurato o della ditta, vengono accertati dalla Cassa pensione in base ad un esame medico e, se del caso, riesaminati periodicamente. Il grado d'invalidità corrisponde almeno al grado d'invalidità determinato dall'AI.

4. La Cassa pensione gode in qualsiasi momento del diritto di far effettuare una perizia medica relativa allo stato di salute di un assicurato invalido. Se l'assicurato rifiuta un determinato esame o si rifiuta di accettare l'offerta di svolgere un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile in considerazione delle sue conoscenze e capacità, nonché del suo stato di salute, allora la Cassa pensione può ridurre, rifiutare o togliere le prestazioni d'invalidità.

Art. 5 Assegno per turni assicurato

L'assegno per turni assicurato corrisponde all'assegno per turni determinante per l'anno civile in corso, incluso il 13° assegno per turni.

Art. 6 Conto di risparmio ed avere a risparmio

1. Per ogni assicurato è gestito un conto risparmio individuale, dal quale si può detrarre l'avere a risparmio.

L'avere a risparmio si compone

- a) dei contributi a risparmio annui degli assicurati e della ditta (art. 7 e 8) inclusi gli interessi
- b) delle somme d'acquisto volontarie inclusi gli interessi
- c) di eventuali altri depositi inclusi gli interessi

2. Per la gestione del conto a risparmio valgono le seguenti disposizioni:

- a) Il tasso d'interesse è determinato dal Consiglio di fondazione. La base per la sua determinazione è formata dal reddito netto conseguito sul patrimonio, dopo aver dedotto le spese amministrative per la gestione del patrimonio, prendendo in considerazione le assegnazioni agli accantonamenti ed alle riserve.
- b) L'interesse è calcolato alla fine d'ogni anno civile in base allo stato dell'avere a risparmio per l'inizio dell'anno. I contributi a risparmio dell'anno civile in questione sono addizionati senza interesse all'avere a risparmio.
- c) Se un assicurato ha, durante l'anno in corso, prestatato una somma d'acquisto nell'Assicurazione lavoro a turni, allora gli interessi su questa somma d'acquisto sono calcolati per il periodo decorso dal momento del pagamento. Oltre a ciò sono addizionati i contributi a risparmio durante l'anno civile in questione.
- d) Se un assicurato esce dall'Assicurazione lavoro a turni durante l'anno civile in corso, allora l'interesse è calcolato per il periodo già trascorso, a partire dallo stato dell'avere a risparmio del principio dell'anno. Oltre a ciò sono computati i contributi a risparmio versati durante l'anno civile in questione.

3. In caso d'invalidità completa l'avere a risparmio non è più gestito.

4. In caso d'invalidità parziale, l'avere a risparmio disponibile sarà suddiviso in due parti in conformità al grado d'invalidità. L'avere a risparmio che corrisponde alla parte invalida, non è più gestito come per un assicurato completamente invalido. L'avere a risparmio che corrisponde alla parte attiva si continua a gestire come per un assicurato attivo.

5. In caso di cessazione degli assegni per turni, l'avere a risparmio si continua a gestire senza ulteriori assegnazioni di contributi a risparmio secondo il cpv. 2.

Art. 7 Contributi dell'assicurato

1. L'assicurato versa un contributo di risparmio del 5,5% dell'assegno per turni assicurato.
2. La ditta detrae i contributi dell'assicurato mensilmente dall'assegno per turni e li trasferisce alla Cassa pensione.
3. L'obbligo contributivo inizia con l'assunzione nell'Assicurazione lavoro a turni e dura fino a quando viene pagato un assegno per turni, al più tardi però fino al raggiungimento dell'età di pensionamento. L'obbligo contributivo si estingue con la cessazione del rapporto di lavoro od in caso di un evento assicurativo (vecchiaia, decesso, invalidità).
4. Per un assicurato parzialmente invalido che continua ad essere in rapporto di lavoro con la ditta, i contributi da pagare si calcolano secondo l'assegno per turni che continua ad essere assicurato.

Art. 8 Contributi della ditta

1. La ditta versa per ogni assicurato un contributo a risparmio pari al 10% dell'assegno per turni assicurato.
2. La ditta versa un contributo per il rischio pari all'1% della somma degli assegni per turni assicurati.
3. La ditta trasferisce mensilmente i suoi contributi alla Cassa pensione.
4. Gli art. 7 cpv. 3 e 4 valgono per analogia.

Art. 9 Somma d'acquisto

Un assicurato può pagare una o più somme d'acquisto. La relativa somma d'acquisto massima corrisponde alla somma dei contributi a risparmio dell'assicurato e della ditta (art. 7 e 8) a partire dall'età di 25 anni, fino al momento dell'acquisto, con deduzione dell'avere a risparmio esistente al momento dell'acquisto. Per il calcolo della somma dei contributi a risparmio è determinante il salario assicurato per il rischio, al momento dell'acquisto.

Art. 10 Prestazioni assicurative

1. L'Assicurazione lavoro a turni concede agli assicurati rispettivamente ai loro superstiti le seguenti prestazioni:
 - capitale di vecchiaia (art. 11)
 - capitale in caso d'invalidità (art. 12)
 - capitale di decesso (art. 13)
2. Ogni assicurato riceve annualmente un certificato di previdenza nel quale vengono evidenziati l'avere di vecchiaia, il salario assicurato, i contributi, le prestazioni assicurate, nonché la prestazione d'uscita.
3. Le prestazioni assicurative citate sono concesse sotto esplicita riserva degli art. 23 e 24 del regolamento dell'Assicurazione rendite, rispettivamente dell'Assicurazione LPP. Inoltre per esse valgono le disposizioni di pagamento dell'art. 14.
4. In caso di divorzio, dalla cessione decisa dal tribunale di una parte della prestazione d'uscita a favore dell'istituto di previdenza del coniuge divorziato, risulta una riduzione delle prestazioni assicurate. L'avere a risparmio sarà ridotto della parte di prestazione d'uscita ceduta. L'assicurato può sempre versare una somma d'acquisto dell'ammontare della parte della prestazione d'uscita ceduta, in base all'art. 9.

Art. 11 Capitale di vecchiaia

1. Il diritto al capitale di vecchiaia sussiste quando l'assicurato raggiunge l'età del pensionamento od il rapporto di lavoro viene sciolto dopo il compimento del 60° anno di età.
2. Il capitale di vecchiaia corrisponde all'avere a risparmio inclusi gli interessi al momento del pensionamento.

Art. 12 Capitale in caso d'invalidità

1. Se l'assicurato diventa invalido prima di raggiungere l'età di pensionamento, allora esso consegue il diritto al capitale in caso d'invalidità.
2. Per un assicurato completamente invalido il capitale d'invalidità corrisponde all'avere a risparmio esistente al momento dell'inizio dell'invalidità, ma come minimo al 200% dell'assegno per turni assicurato.
3. Per un assicurato parzialmente invalido il capitale d'invalidità sarà ridotto, secondo il cpv. 2, in relazione al grado d'invalidità. L'avere a risparmio è ridotto in relazione al grado d'invalidità.

Art. 13 Capitale di decesso

1. Se un assicurato decede prima di raggiungere l'età di pensionamento, allora sarà pagato agli aventi diritto il capitale di decesso.
2. Il capitale di decesso corrisponde all'avere a risparmio esistente al momento del decesso, ma come minimo al 200% dell'assegno per turni assicurato.
3. Aventi diritto sono, indipendentemente dal diritto ereditario:
 - a) Il coniuge sopravvissuto dell'assicurato deceduto. In caso di sua mancanza
 - b) i figli dell'assicurato deceduto. In caso di loro mancanza
 - c) persone, che sono state sostenute in modo preponderante dall'assicurato deceduto, o la persona che fino alla sua morte ha vissuto insieme a lui continuamente negli ultimi cinque anni in comunione di vita con obbligo di reciproco sostentamento, o che è obbligata al sostentamento per uno o più figli in comune. In caso di loro mancanza
 - d) i genitori dell'assicurato deceduto. In caso di loro mancanza
 - e) i fratelli e sorelle dell'assicurato deceduto.

L'assicurato, tramite comunicazione scritta alla Cassa pensione, può scegliere sia un'altra sequenza determinando più precisamente i diritti dei beneficiari con le indicazioni delle proporzioni, sia che il coniuge od in sua assenza i figli ricevano almeno la metà del capitale di decesso. La comunicazione scritta deve pervenire presso la Cassa pensione mentre l'assicurato è ancora in vita. La Cassa pensione può in caso d'esistenza di particolari motivi od in casi di necessità, derogare dall'ordine citato o dalla scelta dell'assicurato e ripartire tra i superstiti il capitale di decesso in base al proprio giudizio.

Se il capitale di decesso non viene assegnato a nessuno, allora decade a favore della Cassa pensione.

Art. 14 Disposizioni di pagamento

1. Le prestazioni secondo l'art. 10, sono pagate in forma di capitale.
2. Secondo l'art. 11, l'assicurato può percepire il capitale di vecchiaia sotto forma di rendita di vecchiaia e per far ciò deve trasferire il capitale di vecchiaia all'Assicurazione rendite. L'ammontare della rendita di vecchiaia sarà calcolata al momento del pensionamento secondo principi attuariali ed in base al capitale di vecchiaia, nonché applicando i fattori per il valore attuale secondo l'aggiunta 2.

Le disposizioni degli art. 12 cpv. 10 (importo della rendita futura per coniugi) e cpv. 7 (rendita per figli), art. 14 (rendita per coniugi), art. 15 (rendita per partner di vita), art. 17 (rendita per orfani), art. 18 (capitale di decesso) e art. 19 (disposizioni di pagamento) del regolamento dell'Assicurazione rendite, valgono per analogia anche per la rendita di vecchiaia calcolata in base alle aliquote di conversione presenti.

L'assicurato deve notificare per iscritto alla Cassa pensione, almeno un mese prima, il desiderio di percepire la rendita di vecchiaia, altrimenti si estingue la possibilità di percepire una rendita al posto del capitale.
3. I pagamenti sono effettuati tramite versamenti postali o bancari al posto di pagamento in Svizzera designato dall'avente diritto. Su suo desiderio e rischio possono essere effettuati anche all'estero.

Art. 15 Scadenza, prolungamento della copertura, restituzione

1. Se il rapporto di lavoro è sciolto dall'assicurato o dalla ditta e, secondo le disposizioni presenti, non sussiste alcun diritto ad una prestazione assicurativa della Cassa pensione, allora l'assicurato esce dalla Cassa pensione ed ha diritto ad una prestazione d'uscita secondo le disposizioni seguenti.
2. La prestazione d'uscita viene a scadenza con l'uscita dalla Cassa pensione. Da questo momento essa deve essere remunerata ad interessi con il tasso minimo secondo la LPP. Se la Cassa pensione non versa la prestazione d'uscita entro 30 giorni dopo aver ricevuto le indicazioni necessarie, allora dopo questo periodo essa dev'essere remunerata ad interessi con il tasso d'interesse di mora emanato dal Consiglio federale.
3. L'assicurato rimane assicurato per casi d'invalidità e di decesso, fino ad un mese dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza ma al più tardi fino all'inizio di un nuovo rapporto di lavoro.
4. Se la Cassa pensione deve pagare prestazioni per i superstiti o d'invalidità dopo che ha versato la prestazione d'uscita, allora la prestazione d'uscita dev'essere restituita in quanto è necessaria per il pagamento delle prestazioni per i superstiti o d'invalidità. Le prestazioni per i superstiti e d'invalidità sono ridotte nel caso in cui non è eseguita una restituzione.

Art. 16 Ammontare della prestazione d'uscita

La prestazione d'uscita corrisponde all'avere a risparmio esistente (primato di contributi).

Art. 17 Uso della prestazione d'uscita

1. Se l'assicurato entra in una nuova istituzione di previdenza, allora la Cassa pensione trasferisce la prestazione d'uscita alla nuova istituzione di previdenza.
2. Assicurati che non entrano a far parte di una nuova istituzione di previdenza, devono notificare alla Cassa pensione se la prestazione d'uscita è da utilizzare per l'apertura di un conto di libero passaggio presso una Fondazione bancaria o per l'erezione di una polizza di libero passaggio presso un istituto assicurativo sottoposto alla vigilanza sulle assicurazioni. Se questa comunicazione non è effettuata al più presto dopo sei mesi ed al più tardi dopo due anni dal caso di libero passaggio, la prestazione d'uscita viene versata all'istituto collettore con inclusi gli interessi.
3. L'assicurato può richiedere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita, se
 - a) egli lascia definitivamente la Svizzera,
 - b) egli assume un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria o
 - c) la prestazione d'uscita è inferiore del suo contributo annuo.

Per gli assicurati sposati, il pagamento in contanti è ammissibile soltanto se il coniuge dà il suo consenso per scritto.

Art. 18 Disposizioni d'esecuzione, applicazione del regolamento e lacune

1. Eventuali disposizioni d'esecuzione necessarie al regolamento sono emanate dal Consiglio di fondazione.
2. In casi particolari il Consiglio di fondazione può derogare dalle disposizioni del presente regolamento se la loro applicazione significherebbe un caso di rigore per la persona o le persone coinvolte e la deroga stessa corrisponde alle finalità ed allo scopo della Cassa pensione.
3. Su questioni, che non sono disciplinate o non sono disciplinate completamente, decide il Consiglio di fondazione secondo le finalità e lo scopo della Cassa pensione.

Art. 19 Revisione del regolamento

1. La revisione del regolamento viene effettuata tramite il Consiglio di fondazione. Modifiche del regolamento sono da notificare alle Autorità di vigilanza competenti.
2. Disposizioni che prevedono un'ulteriore prestazione della ditta o che potrebbero avere ciò come conseguenza, non possono essere emanate senza il consenso della stessa.

Art. 20 Contestazioni

1. Contestazioni tra la Fondazione ed il datore di lavoro o gli aventi diritto, vengono risolti dal tribunale LPP competente, in base al procedimento legale previsto.
2. Foro competente è la sede od il domicilio svizzero dell'imputato oppure il luogo dell'impresa presso la quale l'assicurato era impiegato.

Art. 21 Entrata in vigore; disposizioni transitorie

1. Questo regolamento entra in vigore al 1° gennaio 2005 e sostituisce il regolamento dell'Assicurazione lavoro a turni valido dal 1° gennaio 2001.
2. Un'assicurata di sesso femminile può, fino al 1° gennaio 2006, ritirare il capitale di vecchiaia già cinque anni prima di raggiungere l'età regolare di pensionamento AVS a lei applicabile.

Imprese, che si sono affiliate alla Cassa pensione

Novartis International AG, Basel

Novartis Pharma AG, Basel

Novartis Pharma Services AG, Basel

Novartis Pharma Stein AG, Stein

Novartis Pharma Schweiz AG, Bern

Novartis Pharma Schweizerhalle AG, Schweizerhalle

Pharmanalytica SA, Locarno

Ciba Vision AG, Embrach

Novartis Consumer Health SA, Nyon

Novartis Consumer Health Schweiz AG, Bern

Novartis Tiergesundheit AG, Basel

Novartis Centre de Recherche Santé Animale SA, St-Aubin

Novartis Forschungsstiftung, Zweigniederlassung Friedrich Miescher Institut, Basel

Novartis Stiftung für nachhaltige Entwicklung, Basel

Interpharma, Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen der Schweiz, Basel

Fattori del valore attuale per determinare la rendita di vecchiaia secondo l'art. 14 cpv. 2

Fattori del valore attuale

età	uomini	donne
60	16,9129	16,8092
61	16,5309	16,4386
62	16,1347	16,0588
63	15,7246	15,6681
64	15,2954	15,2654
65	14,8436	14,8496

Questi fattori del valore attuale, valgono per anni di età interi. I mesi trascorsi vengono considerati proporzionalmente tramite interpolazione lineare.

Esempio di calcolo

Uomo assicurato all'età di 62, pensionamento all'età di 62:

- Capitale di vecchiaia all'età di 62 CHF 100'000.-
- Rendita di vecchiaia dall'età di 62 anni CHF 6'204.-
100'000 / 16,1347 con arrotondamento conclusivo

Publicato da:
Cassa pensione Novartis, Casella postale, CH-4002 Basilea

© 2005 Cassa pensione Novartis

Questo regolamento si può ottenere anche in lingua tedesca, inglese e francese. Tutte le versioni linguistiche sono reperibili nell'internet su:

www.pensionskasse-novartis.ch